

c. aiutare, incoraggiare e sostenere, i tirocinanti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per facilitare il loro inserimento nell'attività professionale;

d. conseguire costantemente la crescita culturale della categoria sotto il profilo professionale;

e. promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale, anche dei Collegi non iscritti all'Associazione;

f. adoperarsi per l'attuazione di iniziative che possano anche indirettamente interessare la Categoria in qualsiasi realtà professionale: legislativa, giudiziaria, amministrativa e tributaria;

g. designare propri rappresentanti all'interno delle istituzioni pubbliche;

h. interessarsi della tutela anche sanitaria ed assistenziale dei propri iscritti promuovendo azioni di solidarietà a favore loro e relative famiglie, anche con l'istituzione di borse di studio per i neo diplomati più meritevoli;

i. come qualunque associazione sindacale, ancorché rappresentativa dell'intera categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, può indire scioperi e manifestazioni, di concerto con l'A.N.C. e nel rispetto della vigente normativa come previsto dall'art. 40 della Costituzione, per la rivendicazione di diritti, pretese, esigenze, reclami afferenti al comparto professionale;

l. al fine di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione degli scopi associativi, l'Associazione potrà, inoltre, praticare, intraprendere e comunque occuparsi anche di attività commerciali, in via del tutto sussidiaria e collaterale;

m. effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente qui prevista, sia ritenuta utile, opportuna, necessaria e doverosa per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto.

Articolo 4) - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 5) - Assemblea

L'Assemblea generale è composta dagli **Associati Effettivi**, che vi partecipano con diritto di voto, e dagli **Associati Sostenitori** che vi prendono parte senza diritto di voto (vedi succ.art.19), purchè, alla data prevista per l'Assemblea, risultino iscritti nell'apposito elenco/registo e in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni associato effettivo ha diritto ad un voto.



Articolo 6) - Le riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 Aprile per il consuntivo ed entro il 31 Ottobre per il preventivo di ciascun anno per le approvazioni dei consuntivi e dei preventivi. Il Presidente deve convocare l'Assemblea nel termine di un mese quando almeno un quinto degli associati ne faccia domanda motivata, iscrivendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti oltre quelli che riterrà opportuni e necessari.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide se è presente almeno 1/3 (un / terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutte le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto al voto o su convocazione deliberata dal Comitato Direttivo; deve essere inviata almeno 30(trenta) giorni prima della data prevista per la riunione e contenere le motivazioni per le quali si inoltra istanza nonché l'o.d.g. da discutere ed approvare

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, quando sia presente un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in particolare, sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7) - Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione delle Assemblee, con l'ordine del giorno proposto, con data, ora e luogo della seduta, deve essere comunicato, agli associati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con idoneo mezzo postale, o, a mezzo fax o posta elettronica, L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di nomina. Se non dovesse essere presente il Segretario, lo stesso, verrà sostituito da altro soggetto designato dal Presidente, che nominerà altresì due scrutatori per il controllo dell'ammissibilità all'Assemblea degli Associati e per le operazioni di scrutinio.

Articolo 8) - Assemblea per elezione degli organi sociali

Per l'elezione degli Organi Sindacali, il Presidente convoca, con le stesse modalità previste dall'Art 7), l'Assemblea degli Associati. L'Assemblea è valida se interviene almeno un ventesimo degli associati.

I componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri sono eletti se raccolgono la metà più uno dei voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, in caso di parità, il maggiore di età. E' ammesso il voto per delega. E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al Segretario il quale la sigilla in una busta, facendovi apporre sui lembi, la propria firma, dal votante. Le buste

CAPIRELLA
CANTIERI
ELETTRICI

PARCHE DA RICCO
E 16,00
U 11 15 058954 919 7

sono consegnate al Presidente dell'Assemblea all'atto dell'apertura della votazione. L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire direttamente al Presidente dell'Assemblea in busta chiusa sulla quale vi avrà apposta la propria firma. Il Presidente dell'Assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto prendere nota nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle le depone nell'urna. Decorsa un'ora dall'inizio delle operazioni di voto il Presidente dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, immediatamente e pubblicamente, alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dichiara il risultato e proclama gli eletti.

Articolo 9) – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio dell'Associazione è composto da cinque a tredici membri, suscettibile di eventuale aumento, con effetto immediato, su delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica Assembleare. Tutti gli associati naturalmente godono dell'elettorato passivo ed attivo.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di quattro mandati.

Articolo 10) – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio

- nomina e revoca nel suo seno un Presidente, uno o più vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, per l'intera durata del mandato;
- istituisce gli uffici e le delegazioni dell'Associazione;
- dirige i lavori dell'Associazione secondo gli scopi statuari dettando al Comitato di Presidenza le linee direttive da seguire per la risoluzione dei problemi di ordine generale riguardanti la professione e la categoria;
- delibera su tutti gli argomenti che vengono ad esso sottoposti dal Comitato di Presidenza, da presentare all'Assemblea;
- approva o modifica le bozze dei Bilanci Preventivi e Consuntivi predisposti dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- delibera su proposta del Comitato di Presidenza, l'esclusione e la sospensione degli associati dall'Associazione.

Articolo 11) – Le riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio, su convocazione del Presidente, può riunirsi tutte le volte che ne ravvisi la necessità, anche più volte nello stesso mese; obbligatoriamente nel periodo maggio-settembre per la discussione ed approvazione delle bozze dei bilanci consuntivi e preventivi. Per la validità delle sue adunanze necessita la presenza della metà più uno dei suoi membri. E' presieduto dal Presidente e, in assenza di questi dal vicepresidente più anziano di nomina ed a parità, dal più anziano d'età. Il Segretario verbalizzerà ciascuna riunione inviandone copia, su richiesta, a tutti i membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori e dei Proibiviri. Eventuali osservazioni potranno essere prodotte nei 10 giorni successivi alle relative ricezioni. Le deliberazioni del Consiglio



sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità determinante sarà il voto del Presidente.

Qualora un Consigliere o uno dei Revisori risulterà assente per tre sedute consecutive del Consiglio, senza motivo ritenuto giustificato dal Consiglio stesso, si intenderà decaduto dall'ufficio previa delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza di uno o più membri per decesso, dimissioni o decadenza, il Consiglio provvederà nella sua prima riunione, alla cooptazione di altro soggetto che durerà in carica sino alla normale scadenza del Consiglio.

Articolo 12) – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal o dai vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere ed è l'effettivo organo esecutivo dell'Associazione.

Tra i suoi compiti:

- a) redige i bilanci, preventivi e consuntivi, che sottopone al Consiglio;
- b) rimette al Consiglio le delibere che riterrà opportune;
- c) opportunamente pone in esecuzione tutte le delibere del Consiglio;
- d) riferisce al Consiglio sul proprio operato;
- e) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- f) redige i regolamenti per quanto non previsto dal presente statuto.
- g) nomina eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro seguendone le gestioni e, se del caso, opportunamente, affida delega ad uno o più associati con specifiche funzioni per lo svolgimento di determinati compiti;

Articolo 13) – Le riunioni del Comitato di Presidenza



Il Comitato di Presidenza può riunirsi anche una volta al mese, su convocazione del Presidente, ed ogni volta che almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta; nel qual caso esso dovrà essere convocato dal Presidente entro sette giorni. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente e in mancanza di questi dal vicepresidente più anziano di nomina, ed a parità di anzianità dal più anziano. Qualora un membro del Comitato di Presidenza sia assente, senza motivo ritenuto giustificato dal Comitato stesso, per tre sedute consecutive, s'intenderà decaduto dalla carica ed il Consiglio provvederà alla sua sostituzione.

Articolo 14) – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa ad ogni effetto. Egli presiede le adunanze del Consiglio, del Comitato di Presidenza, della Assemblea e provvede alle relative convocazioni. Firma gli atti dell'Associazione, esegue i deliberati del Comitato di Presidenza, cura il regolare funzionamento degli uffici. In caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente più anziano di nomina ed in caso di parità dal più anziano di età. Il Presidente designa i rappresentanti dell'Associazione presso commissioni, Enti, Ordini professionali ed ovunque sia richiesta la presenza di un componente dell'Associazione.

Articolo 15) – Il Segretario

Il Segretario cura la tenuta e conservazione dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e del libro degli associati; esegue le deliberazioni del Consiglio, del



Comitato di Presidenza e le direttive di competenza del Presidente. Per quanto attiene all'esecuzione di agitazioni sindacali, scioperi o proteste in genere, provvede a seguire il corretto andamento delle manifestazioni e, in genere, segue il corretto funzionamento dei servizi generali dell'Associazione.

Articolo 16) - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e la corretta conservazione dei relativi documenti. Di concerto con il Presidente, compie tutti gli atti relativi all'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Redige le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame ed all'approvazione degli organi sociali competenti

Articolo 17) - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, e due supplenti; che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio relazionandone con appositi verbali all'Assemblea. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio.

Articolo 18) - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'Associazione dalle decisioni definitive ed inappellabili.

Eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è formato da tre membri effettivi, i quali, nel corso della prima riunione, eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti che subentrano in ordine di lista.

I suoi compiti sono di:

- a) dirimere le controversie sull'interpretazione dello Statuto e delle delibere degli organi sociali;
- b) comporre ogni controversia su qualsiasi materia che possa sorgere nell'ambito dell'Associazione, con riferimento anche agli Organismi aderenti ed ad altri soggetti;
- c) decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura - salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona.

Esso ha l'obbligo di notificare alle parti, a mezzo lettera raccomandata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di uno dei suoi membri.

Articolo 19) - Adesione all'Associazione

Fanno parte dell' **ANC NAPOLI**:

- di diritto tutti coloro che hanno aderito precedentemente alla **ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI della CAMPANIA**;
- e tutti coloro che ne facciano richiesta.

Gli associati si dividono in:

- **Associati Effettivi**: tutti i professionisti iscritti all' "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili". Essi hanno



diritto di voto nell'Assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Associazione;

- **Associati Sostenitori:** tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Questi, pur condividendo gli scopi dell'Associazione, non hanno diritto di voto nell'assemblea, anche se vi partecipano e comunque non hanno diritto a ricoprire alcuna carica elettiva.

La qualifica di associato si ottiene dopo l'annotazione delle proprie generalità nell'apposito elenco/registro degli associati, preventivamente numerato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20) – Amministrazione

Le esigenze finanziarie dell'Associazione sono coperte:

- a) dalle quote sociali annuali nella misura stabilita dal Consiglio;
- b) dalle contribuzioni di natura volontaria e straordinaria da parte degli associati e/o di terzi;
- c) contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all'Associazione;
- d) contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite patrimoniali;
- h) donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali al raggiungimento dello scopo sociale: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del rendiconto dell'associazione e sono approvate dall'Assemblea, che ne delibera l' utilizzo;
- l) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

La gestione finanziaria dell'associazione è affidata: per la parte ordinaria, al Presidente ed al Tesoriere; per la parte straordinaria al Presidente ed al Consiglio Direttivo, senza alcun limite di spesa; quando il Presidente agisce deve riferire al Consiglio nella prima riunione utile.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 21) – Esercizio finanziario e Bilanci

L'anno finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato di Presidenza, tra il mese di maggio e di settembre di ogni anno predispone le bozze del bilancio preventivo per l'anno successivo e quello consuntivo relativo all'anno trascorso, che dovranno essere trasmesse, in copia ed entro quindici giorni, ai componenti il Consiglio ed ai Revisori e successivamente all'Assemblea per le relative approvazioni. Finché il bilancio preventivo non viene approvato dall'Assemblea, valgono le autorizzazioni concesse a quello in corso.

Associazione
Commerciale
L.R. 12/1978
A

Articolo 22) - Divieto di corrispondere compensi

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e provate.

Articolo 23) - Sanzioni

L'associato che ostacola la funzionalità dell'Associazione o effettua comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro della professione o viola lo Statuto è passibile delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale;
- 2) rimprovero scritto;
- 3) sospensione fino a tre mesi della tutela sindacale, con inabilitazione a partecipare a votazioni ed alla vita della Associazione;
- 4) espulsione;
- 5) gli associati o gli organismi aderenti non in regola con il pagamento dei contributi annuali non hanno diritto di voto in nessun organo dell'Associazione; i componenti degli stessi, sono sospesi dalla carica fino al momento dell'adempimento amministrativo che deve avvenire entro 30 giorni dal termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. Il ritardo oltre detto termine nel pagamento delle quote di contribuzione, realizza il presupposto dell'esclusione per morosità.

Le sanzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, e 5 sono inflitte dal Presidente con successiva ratifica del Consiglio, quelle di cui al punto 4 dal Consiglio.

Articolo 24) - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità ed i termini previsti dal precedente Articolo 6 del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.


In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge. In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra gli associati.

Articolo 25) - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile, alle norme contenute nel D.lgs. n. 460/97, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai regolamenti interni dell'Associazione ed allo statuto della Associazione Nazionale Commercialisti (A.N.C.) cui espressamente si aderisce.

Napoli 18/12/2011

Il Presidente
Nicola Pierini



Ufficio Territoriale di Napoli
Atto registrato di n. 3491/3
In data 12-12-2011
Totale versato 200,00
Il Direttore Territoriale

Associazione Commercialisti
[Firma]

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Squitella
L'ASSISTENTE
Antonella Zirilli